

Art. 22

ZONA PER PARCHI GIOCHI E SPORTS (A10)

Entro i limiti di questa zona, predisposta per dar luogo agli adempimenti di cui al D.M. 2 aprile 1968, sono attuabili gli interventi espressamente previsti dal legislatore.

Le costruzioni in quanto consentite (palestre, piscine, campi da tennis, campi di calcio, aree attrezzate per il gioco dei più piccoli, ecc.), dovranno risultare opportunamente circondate da aree di verde e alberate, distribuite per almeno il 60% dell'area specifica disponibile.

“Ogni intervento è subordinato alla redazione di un apposito Piano Particolareggiato o Lottizzazione, da adattarsi ed approvarsi a norma di legge”.